



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-ADP/26

AGID - Area Indirizzo, coordinamento e
monitoraggio per l'innovazione della PA

Alla c.a. del Dirigente
Ing. Gualtierio Asunis

E p.c.

Agenzia per l'Italia Digitale

Alla c.a. del Direttore generale
Dott. Mario Nobile

protocollo@pec.agid.gov.it

Oggetto: **Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni**, in
accordo con quanto previsto al comma 1-ter dell'articolo 33-septies del decreto-
legge n.179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012
n.221 – applicabilità agli Ordini professionali – nota CNI prot. n.9123 del
11/09/2023 - **riscontro AGID prot. n. 0014858 del 28/09/2026** – osservazioni

Con la presente si riscontra la risposta pervenuta, sul tema in oggetto, da parte
dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), alle considerazioni formulate dal Consiglio Nazionale
nella nota datata 11 settembre 2026, prot. CNI n.9123/2026.

L'**Area indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'innovazione della PA di AGID**, ha
formulato la nota **prot. n.0014858 del 28/09/2026** (prot. CNI n.9774/2026), con Oggetto:
"Censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica
amministrazione. Chiarimenti sul perimetro soggettivo degli enti tenuti all'adempimento
dell'obbligo di compilazione.".

La replica di AGID si limita ad enunciare una serie di normative, le quali indicano i destinatari
- per categorie generali - dell'adempimento in questione, normative già esaminate dal
Consiglio Nazionale e alla base della richiesta massiva dell'Agenzia prot.0011869 del
23/07/2026, indirizzata alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni.

Nessuna risposta e nessuna menzione contiene invece la nota dell'Area *indirizzamento e monitoraggio per l'innovazione della PA* di AGID alle specifiche osservazioni svolte dal Consiglio Nazionale e agli argomenti dal medesimo avanzati, basati soprattutto – come noto – sull'esistenza della **disposizione di principio** dettata dall'**art.12-ter¹** del **decreto-legge 22 giugno 2023 n.75²**, come convertito dalla legge 10 agosto 2023 n.112.

Non ha pregio, pertanto, citare la nozione di “amministrazioni pubbliche” di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, senza leggerla in combinato disposto con la previsione di cui al citato art.12-ter del decreto-legge n.75/2023³ (il quale – si segnala all'Agenzia in indirizzo - *fa esplicito e diretto riferimento al suddetto d.lgs. n.165/2001, proprio allo scopo di derogarvi*).

Con la presente – *in assenza di circostanziate risposte, di merito, alle chiare e puntuali argomentazioni addotte dallo scrivente Consiglio* - il Consiglio Nazionale intende confermare la propria posizione e la linea interpretativa fin qui seguita, basata sul completo e fermo rispetto delle leggi vigenti e, in particolare, del disposto dell'**art.12-ter** del **decreto-legge 22 giugno 2023 n.75** citato.

La posizione resta dunque quella⁴ secondo cui *non tutti gli adempimenti posti in capo alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni vanno considerati estesi automaticamente anche agli Ordini professionali* e in base alla quale, d'ora innanzi, **ogni qualvolta il Legislatore intenda estendere al sistema degli Ordini e Collegi professionali previsioni od obblighi stabiliti per le Pubbliche Amministrazioni, lo debba dichiarare espressamente⁵**.

Come anticipato in precedenza, questo non vuol dire che il Consiglio Nazionale non intenda compiere ogni sforzo e ogni attività necessaria per favorire la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, per la parte di competenza.

Da anni, infatti, - dedicandovi mezzi e risorse economiche – il CNI si è attivato per realizzare e mettere in pratica le direttive e le raccomandazioni, di derivazione eurounitaria, volte all'adozione di tutte le misure tecnologicamente più avanzate per garantire la sicurezza dei dati e delle infrastrutture digitali, operando nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

¹ “Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali.”.

² “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.”.

³ Il quale ha inserito il seguente periodo, dopo il primo periodo del **comma 2-bis dell'art.2 del decreto-legge 31 agosto 2013 n.101**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125: “Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente.”.

⁴ V., sul punto, l'importante **circolare CNI 1/09/2023 n.84**, pubblicata sul sito Internet www.cni.it.

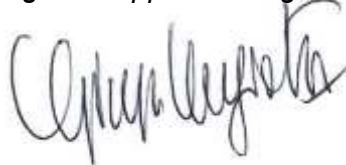
⁵ In questa direzione, ad es., l'adempimento costituito dalla rilevazione del conto annuale delle spese del personale - per il sistema degli Ordini professionali – deriva proprio dall'esistenza di una norma *espressa* che li vincola a tale compilazione e precisamente in ragione dell'approvazione dell'**ultimo periodo del comma 2-bis dell'art.2 del decreto-legge n.101/2013**, come convertito in legge: “ Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.”.

Allo stesso tempo, non può disconoscersi che molti Ordini territoriali degli Ingegneri sono composti da n.1 o al massimo 2 unità di personale, con numerosissimi compiti e settori di attività (iscrizioni e cancellazioni, Commissioni parcelle, giudizi disciplinari, stipendi e spese amministrative, organizzazione sedute di Consiglio e attuazione delle relative delibere, formazione continua, adempimenti anticorruzione, ecc. ecc.) da trattare e portare a compimento quotidianamente, ragione per cui il Legislatore ha ritenuto di esentare il settore degli Ordini professionali – in virtù della sua riconosciuta specialità e specificità – dalla generalità degli obblighi facenti capo alle Pubbliche Amministrazioni (normalmente ben più strutturate e dotate di mezzi finanziari adeguati, mentre gli Ordini professionali – come noto - si sorreggono unicamente attraverso le quote di iscrizione degli iscritti all'albo, *senza pesare in alcun modo sul Bilancio dello Stato.*)

Si trasmette quanto sopra all'attenzione di AGID, nello spirito di leale collaborazione istituzionale che sempre guida l'azione del Consiglio Nazionale.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



MC0710Agid